



COMUNE DI SUBBIANO

Provincia di Arezzo

Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

N. 5 del Reg.
Data 08/04/2014

OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **17.55**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Maggini Ilario	X		Lavorca Stefano	X	
Mattesini Giovanni Lorenzo	X		Mattioli Susanna	X	
Cerofolini Marco	X		Paperini Adriano	X	
Giusti Luigi Gino		X	Biondini Flavio	X	
Fanetti Gianni	X		Giommoni Valentina		X
Badii Mauro	X		Detti Ovidio	X	
Valdarnini Lorenzo	X		Innocenti Elio		X
Rossi Alessandro	X		Sandroni Francesca		X
Francioni Virgilio	X				
				13	4

E' presente alla seduta l'assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Signor VALDARNINI LORENZO nella sua qualità di Consigliere
- Partecipa il Segretario comunale D.ssa Bargellini Rossella. La seduta e' PUBBLICA
- Nominati scrutatori i Signori , ,

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di alcune categorie, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della T.A.S.I. e della T.A.R.I. dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;

DATO ATTO che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014

CONSIDERATO che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2013, così come meglio specificate:

- **4,5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

- **8,5 per mille per gli altri immobili** (diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli) per i fabbricati catastalmente identificati di tipo D e per le aree edificabili;
dando atto che:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il comune di Subbiano rientra nell'elenco Istat dei comuni montani;

-che i terreni agricoli, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il Comune di Subbiano rientra nell'elenco della circolare n. 9 del 14.6.1993 quale comune ricadente in area montana ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

-che la **detrazione** dovuta per l'abitazione principale è stata stabilita nella misura di **euro 200,00**;

DATO ATTO che le suddette aliquote erano state approvate per l'anno 2012 con la **consiliare n. 46** del **28/09/2012** avente per oggetto :” rideterminazione aliquote imposta municipale propria anno 2012”;

DATO ATTO che dal 2014, secondo le disposizioni di legge, non è più applicabile la maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale per i figli, anagraficamente residenti e con età inferiore a ventisei anni;

DATO ATTO che il comune ha provveduto a nominare il funzionario responsabile I.U.C. con atto della **giunta comunale n. 34** del 25/03/2014;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio (sig.ra Manneschi Morena) in ordine alla sola regolarità tecnica

- del responsabile di ragioneria (sig.ra Manneschi Morena) in ordine alla regolarità contabile espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto come da ultimo modificato con la **consiliare n. 2/2010**;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi – norme di accesso – modificato da ultimo con l'atto di **giunta comunale n. 108/2013**;
- il regolamento dei controlli interni approvato con la **consiliare n. 4/2013**;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 11 e voti **CONTRARI N. 2** (Biondini – Detti)

D E L I B E R A

1) Di confermare per l'imposta municipale propria, I.M.U., per l'anno 2014 le aliquote detrazioni e quant'altro approvato con l'atto di **consiglio comunale n. 18** del **18/06/2013** avente per oggetto: “*determinazione aliquote imposta municipale propria anno 2013*” e così meglio specificate:

- **4,5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali soggette ad I.M.U.;

- **8,5 per mille** per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai terreni agricoli) per i fabbricati catastalmente identificati di tipo D e per le aree edificabili;

dando atto che:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il comune di Subbiano rientra nell'elenco Istat dei comuni montani;

-che i terreni agricoli, identificati dalla normativa, sono esenti in quanto il Comune di Subbiano rientra nell'elenco della circolare n. 9 del 14.6.1993 quale comune ricadente in area montana ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
-che la **detrazione** dovuta per l'abitazione principale, per le categorie catastali soggette ad I.M.U., nella misura di **euro 200,00**;

2) Di trasmettere a cura dell' area 2 – u.o. dei servizi di ragioneria il presente atto entro trenta giorni dalla data di esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze –direzione federalismo fiscale nelle forme previste dalla vigente normativa;

3) Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata e nelle medesime risultanze di cui sopra, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000.

